



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 20 luglio 2026 - Ore 15.05

Presenti	Assenti		
☐ *	☐	Sig. Luigi ATTANASIO	- Presidente
☐ *	☐	Dott.ssa Barbara BANCHERO	
☐ *	☐	Sig.ra Maria Ornella CARAMELLA	
☐ *	☐	Sig. Alessandro CAVO	
☐ *	☐	Sig. Paolo CORSIGLIA	
☐	☐ *	Ing. Fabrizio FERRARI	
☐ *	☐	Dott. Felice NEGRI	
☐ *	☐	Sig. Massimiliano SPIGNO	
☐ *	☐	Dott. Massimiliano TUMIATI	- Presidente Revisori dei Conti
☐ *	☐	Dott. Gian Alberto MANGIANTE	- Revisore dei Conti
☐ *	☐	Dott. Riccardo SCARPULLA	- Revisore dei Conti
☐ *	☐	Dott. Maurizio CAVIGLIA	- Segretario Generale

Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, dott. Marco Razeto e la sig.ra Angela Modestini. Partecipano alla riunione il dott. Stefano Messina, in qualità di Presidente della Consulta per il settore marittimo, portuale e logistico e il sig. Matteo Moretti, in qualità di rappresentante del Tavolo della Piccola Impresa.

N. 319 del 20.07.2026

OGGETTO: Registro Imprese Storiche: riapertura bandi per le imprese centenarie biennio 2026 - 2027.

IL PRESIDENTE riferisce:

Come si ricorderà, il Registro delle Imprese Storiche, istituito e gestito da Unioncamere, rappresenta uno strumento volto a valorizzare le imprese italiane che abbiano maturato almeno cento anni di attività ininterrotta, riconoscendone il ruolo nello sviluppo economico e sociale dei territori e preservandone la memoria imprenditoriale.

Nel corso delle ultime quattro edizioni, il riscontro ampiamente positivo ha confermato il costante interesse manifestato dalle imprese e dalle Associazioni di categoria nei confronti di un riconoscimento che valorizza la storicità e la continuità dell'attività d'impresa. Il Registro costituisce, inoltre, un efficace strumento di promozione delle imprese centenarie, grazie anche all'implementazione di una mappa interattiva e di specifiche vetrine digitali dedicate alle imprese iscritte.

Al fine di dare continuità a tale iniziativa, Unioncamere ha disposto la riapertura delle iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche anche per il biennio 2026-2027, prevedendo due distinte finestre temporali: dal mese di giugno al 30 settembre 2026, per le imprese che abbiano maturato i cento anni di attività al 31 dicembre 2025, e dal mese di gennaio al 31 luglio 2027, per quelle che raggiungeranno tale requisito al 31 dicembre 2026.

Restano confermate le modalità operative già adottate nelle precedenti edizioni, ovvero le imprese interessate potranno presentare la domanda esclusivamente digitalmente, attraverso il portale del Registro delle Imprese Storiche presente sul sito di Unioncamere, selezionando la Camera di Commercio territorialmente competente, dichiarando di essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale.

Le Camere di Commercio provvederanno ai controlli istruttori secondo consuetudine, mentre Unioncamere assicurerà il coordinamento delle attività, l'aggiornamento del Registro ed il supporto operativo agli Enti camerali, anche attraverso specifici incontri formativi rivolti ai referenti degli enti camerali.

Il nostro Ente darà evidenza della riapertura del bando sul proprio sito istituzionale e diffusione sul territorio tramite nota alle Associazioni di categoria e comunicato stampa.

Infine, viene allegata una bozza di accordi di contitolarità tra L'Unioncamere e le Camere di Commercio statuenti le regole di gestione del Registro medesimo.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita l'esposizione del RELATORE;

Considerata l'opportunità di garantire la massima diffusione possibile del bando in oggetto, attraverso le Associazioni di categoria, i canali istituzionali dell'Ente camerale, nonché apposito comunicato stampa;

Visto l'accordo di contitolarità allegato al presente provvedimento per la promozione e la gestione delle varie fasi dell'iscrizione al Registro delle Imprese Storiche;

Unanime,

d e l i b e r a

- di adottare tutte le azioni opportune per garantire la massima diffusione del bando in oggetto;
- di autorizzare il Presidente alla firma dell'accordo di contitolarità per la promozione e la gestione delle varie fasi dell'iscrizione al Registro delle Imprese Storiche.

ALLEGATI

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maurizio Caviglia

Il Presidente
f.to Sig. Luigi Attanasio



Per copia conforme ad uso amministrativo
IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Marco RAZETO



UNIONCAMERE

AP/dl

Ai Segretari generali delle
Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura

LORO SEDI

Caro collega,

anche per i prossimi due anni saranno aperte le iscrizioni al Registro delle imprese storiche. I riscontri più che positivi avuti con le ultime quattro edizioni confermano l'interesse costante da parte del mondo delle imprese e delle loro associazioni rispetto alla possibilità di certificare la propria storicità centenaria grazie al sistema camerale.

Valorizzare quelle realtà imprenditoriali che nel tempo hanno saputo coniugare tradizione e innovazione, appartenenza alla comunità e apertura al mondo, è appunto uno degli scopi principali del Registro, dando rilievo e riconoscimento a chi ha saputo fare impresa trasformandosi e proseguendo percorsi virtuosi di radicamento.

Il Registro peraltro è cresciuto anche come strumento di presentazione delle realtà imprenditoriali storiche, implementando una mappa navigabile che consente di vedere dove sono ubicate le imprese iscritte e creando "vetrine" che propongono a rotazione tutte le attività presenti nel Registro.

Con l'intento di proseguire questo percorso di valorizzazione, che rappresenta una assoluta originalità per le sue caratteristiche specifiche nel panorama internazionale, saranno aperte due "finestre temporali" per consentire l'iscrizione al Registro:

- **2026:** giugno/30 settembre, rivolta alle imprese che hanno già compiuto 100 anni al 31 dicembre 2025; **chiusura istruttoria e pubblicazione esiti entro dicembre 2026**;
- **2027:** gennaio/31 luglio, rivolta alle imprese che avranno compiuto 100 anni al 31 dicembre 2026; **chiusura istruttoria e pubblicazione esiti entro ottobre 2027**.

In parallelo si provvederà - in collaborazione con le Camere - all'aggiornamento delle posizioni già presenti nel Registro.

Sono confermate le ormai consuete modalità di iscrizione on line da parte delle imprese, attraverso i moduli delle pagine web del Registro imprese storiche presente sul sito di Unioncamere, selezionando la Camera di riferimento, dichiarando di essere iscritte nel Registro delle imprese ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale al momento della presentazione della domanda.

Le Camere potranno poi inviare gli esiti dei loro controlli sull'effettivo pagamento del diritto annuale a Unioncamere all'indirizzo registro.imprese@unioncamere.it, o procedere direttamente sul portale del Registro delle imprese storiche come nelle ultime edizioni. Le credenziali per l'accesso al portale da parte degli operatori camerali saranno inviate via mail alla segreteria della



Camera insieme alle relative istruzioni. In parallelo Unioncamere procederà con l'istruttoria e aggiornerà i dati del Registro.

Quest'anno, per agevolare il lavoro di riscontro da parte delle Camere e migliorare il coordinamento nella gestione delle attività di controllo e comunicazione, sarà organizzato un webinar, pianificato nelle seguenti due giornate: **24 giugno 2026** e **3 luglio 2026**. L'obiettivo è illustrare ai referenti delle singole Camere il funzionamento del Registro e le possibilità di promozione di queste realtà storiche del loro territorio. A breve saranno fornite informazioni di dettaglio per la partecipazione in una delle due sessioni.

Al fine di dare la massima diffusione a questa iniziativa e ampliare anche la presenza delle imprese del territorio nel Registro ti invio il modello di avviso per le nuove iscrizioni da personalizzare con i dati e i riferimenti della tua Camera, unitamente al Regolamento. Inoltre, ti chiedo di voler segnalare un referente della tua Camera per questa attività, anche al fine di indirizzare correttamente gli inviti per i prossimi webinar.

Ti allego, altresì, una proposta di accordo di contitolarità da reinviare sottoscritto ad Unioncamere tramite PEC ai sensi dell'art. 26 del GDPR 2016/679, passaggio necessario per pubblicare le schede delle imprese iscritte e trattare i dati personali in modo conforme alla normativa sulla sicurezza dei dati personali.

Ringraziandoti della consueta collaborazione e informandoti che il "Servizio registro imprese, convenzioni internazionali e sistema tachigrafo" (registro.imprese@unioncamere.it) è a disposizione per ogni informazione o chiarimento - insieme ai referenti di Si.Camera - (assistenza.web@sicamera.camcom.it) per le funzionalità tecniche della piattaforma, ti invio i miei migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Tripoli

Allegati:

- 1) Accordo di contitolarità
- 2) Avviso per la riapertura delle iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche – anno 2026
- 3) Regolamento Registro delle Imprese Storiche – anno 2026



Registro delle imprese storiche italiane

Regolamento

(giugno 2026)

PREMESSA

Unioncamere ha istituito il **Registro nazionale delle imprese storiche (di seguito anche RIS)**, disponibile sul sito istituzionale dell'Unioncamere, allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

L'iscrizione nel Registro e la sua tenuta avviene con le modalità di seguito indicate ed è **gratuita**.

1. DESTINATARI E REQUISITI

Possono essere iscritte nel Registro tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese, **attive e in regola con il pagamento del diritto annuale**, con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni.

Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente l'iscrizione.

Si precisa che ai fini della valutazione della storicità il criterio di riferimento fondamentale è quello della sostanziale **continuità dell'attività** che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all'evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati di riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell'impresa, della sua denominazione o proprietà o sede, deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le imprese interessate in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono presentare domanda di iscrizione collegandosi alla pagina **Registro imprese storiche – Come iscriversi**, seguendo le indicazioni per la compilazione del form on-line e il successivo invio della domanda sottoscritta.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

Al modulo della domanda **devono** essere allegati:

- 1) una **breve relazione sulla vita dell'azienda dalla costituzione ad oggi**, dalla quale emerga in particolare la continuità storica dell'impresa;
- 2) copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale.

4. DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'eventuale pubblicazione nel Registro delle imprese storiche si invitano le imprese a inviare preferibilmente già in formato elettronico:

- **logo o marchio attuale** dell'impresa
- **fotografie d'epoca o riproduzioni di documenti storici** (lettere commerciali, documenti contabili, cataloghi storici, marchi storici, pubblicità ecc.), **corredati da didascalie** (data o periodo, breve descrizione del contenuto del documento o della fotografia ecc.)
- **pubblicazioni** sulle origini e storia dell'impresa.

Tale documentazione va inviata via mail - riportando nell'oggetto la denominazione attuale dell'impresa - all'indirizzo:

impresestoriche@culturadimpresa.org

Eventuali pubblicazioni a stampa vanno inviate a:

Registro imprese storiche - Unioncamere, Piazza Sallustio, 21, 00187 Roma



Le pubblicazioni (cartacee o digitali) saranno poi conservate da Unioncamere che le inserirà nella sezione della propria biblioteca dedicata al Registro delle imprese storiche.

5. ATTIVITÀ E CONTROLLI

Le Camere di Commercio competenti e l'Unioncamere effettuano verifiche sulle informazioni rese al fine di validarle dal punto di vista storico-scientifico. In particolare:

- la Camera di Commercio competente provvede a promuovere l'evento a livello locale, pubblicando gli avvisi per la riapertura delle iscrizioni nel proprio sito istituzionale; a ricevere le domande di iscrizione al RIS; ad effettuare i controlli sulla regolarità del pagamento del diritto annuale, segnalando a Unioncamere quelle imprese che non sono in regola e per le quali l'iscrizione debba essere sospesa. La Camera inoltre collabora con Unioncamere per la prima istruttoria sulla base degli atti in proprio possesso;
- Unioncamere provvede a promuovere e a coordinare l'iniziativa a livello nazionale; a sovrintendere alla ricezione delle domande di iscrizione nel portale e a completare l'istruttoria dal punto di vista storico-scientifico; a determinare l'iscrizione al RIS; ad informare le imprese dell'esito dell'istruttoria e a pubblicare le schede delle imprese iscritte; a mettere a disposizione delle imprese il marchio "Impresa storica d'Italia" qualora non avesse provveduto la Camera; a mantenere e aggiornare il RIS e le schede delle singole imprese - anche con i documenti e le immagini ricevute - sul proprio sito web www.unioncamere.gov.it.

6. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Le Camere di Commercio, acquisiti da Unioncamere gli esiti dell'istruttoria delle domande presentate, comunicheranno **formalmente** gli stessi ad ogni impresa all'indirizzo e-mail da essa indicato nella domanda.

7. PUBBLICAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO

Il Registro è pubblicato sul sito di Unioncamere ed è liberamente consultabile. Le modalità di pubblicazione e i contenuti del Registro sono stabiliti da Unioncamere.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità del trattamento e base giuridica

Il Registro delle imprese storiche promosso da Unioncamere si inquadra nell'ambito delle attività di promozione e conoscenza delle realtà imprenditoriali che nel tempo hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità.

Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali ed immagini forniti dai richiedenti è indispensabile per l'inserimento dell'impresa nel Registro delle imprese storiche; la base giuridica per l'acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è l'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione

I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalle Camere di Commercio e da Unioncamere, anche da Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del Regolamento.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza. I dati delle imprese iscritte al Registro saranno pubblicati sul sito istituzionale di Unioncamere www.unioncamere.gov.it e potranno essere utilizzati da Unioncamere e dalle Camere di Commercio per le loro iniziative istituzionali.

**Periodo di conservazione**

I dati acquisiti ai fini dell'iscrizione al Registro saranno conservati per 10 anni dalla presentazione dell'istanza per le imprese non ammesse; mentre per le imprese iscritte per 10 anni dalla data di cancellazione dal registro.

Diritti degli interessati

Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:

- revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca);
- richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento.



Avviso per la riapertura delle iscrizioni al *Registro delle imprese storiche italiane*

ANNO 2026

(giugno 2026)

PREMESSA

La Camera di commercio di [denominazione] informa che sono aperte le iscrizioni al **Registro nazionale delle imprese storiche (di seguito anche RIS)**, reso disponibile sul sito istituzionale dell'Unioncamere (www.unioncamere.gov.it), allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

L'iscrizione nel Registro avviene con le modalità di seguito indicate **ed è gratuita**.

1. DESTINATARI E REQUISITI

L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, **iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale**, con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico **per un periodo non inferiore a 100 anni**.

Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

Per le imprese che richiedono l'iscrizione nel 2026 tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre 2025 (ovvero, l'attività deve esistere almeno dal 1925); per quelle che lo richiederanno nel 2027, i 100 anni devono essere maturati al 31 dicembre 2026 (attività avviata almeno dal 1926).

Si precisa che ai fini della valutazione della storicità il criterio di riferimento fondamentale è quello della sostanziale **continuità dell'attività** che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all'evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell'impresa, della sua denominazione o proprietà o sede, deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le imprese interessate in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono presentare domanda di iscrizione collegandosi alla pagina ***Registro imprese storiche – Come iscriversi***, seguendo le indicazioni per la compilazione del form on-line e il successivo invio della domanda sottoscritta.

La domanda può essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa. In quest'ultimo caso alla domanda deve essere allegata la scansione di un proprio documento di identità (ed eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

Al modulo della domanda **devono** essere allegati:

- una **breve relazione sulla vita dell'azienda dalla costituzione ad oggi**, dalla quale emerga in particolare la continuità storica dell'impresa;
- copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale.

4. DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'eventuale pubblicazione nel Registro delle imprese storiche si invitano le imprese a inviare preferibilmente già in formato elettronico:

- **logo o marchio attuale** dell'impresa
- **fotografie d'epoca o riproduzioni di documenti storici** (lettere commerciali,

- documenti contabili, cataloghi storici, marchi storici, pubblicità ecc.), **corredati da didascalie** (data o periodo, breve descrizione del contenuto del documento o della fotografia ecc.)
- **pubblicazioni** sulle origini e storia dell'impresa.

Tale documentazione va inviata via mail - riportando nell'oggetto la denominazione attuale dell'impresa - all'indirizzo:

impresestoriche@culturadimpresa.org

N.B. In caso di invii di file di grandi dimensioni utilizzare servizi specifici per il trasferimento come Wetransfer o simili.

Eventuali pubblicazioni a stampa vanno inviate a:

Registro imprese storiche - Unioncamere, Piazza Sallustio, 21, 00187 Roma

Le pubblicazioni (cartacee o digitali) saranno poi conservate da Unioncamere che le inserirà nella sezione della propria biblioteca dedicata al Registro delle imprese storiche.

Le domande possono essere presentate entro il **30 settembre 2026 per le imprese centenarie al 31 dicembre 2025** e a seguire fino al **31 luglio 2027 per tutte le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2026**.

5. CONTROLLI

Le Camere di Commercio competenti e l'Unioncamere effettuano verifiche sulle informazioni rese al fine di validarle dal punto di vista storico-scientifico, secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento.

6. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Le Camere di Commercio, acquisiti da Unioncamere gli esiti dell'istruttoria delle domande presentate, comunicheranno gli stessi ad ogni impresa all'indirizzo mail da essa indicato nella domanda.

7. PUBBLICAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO

Il Registro è pubblicato sul sito di Unioncamere ed è liberamente consultabile.

Le modalità di pubblicazione e i contenuti del Registro sono stabiliti da Unioncamere.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio [denominazione] e Unioncamere, in qualità di titolari del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 26 del citato GDPR informano gli interessati di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica

Il Registro delle imprese storiche promosso da Unioncamere si inquadra nell'ambito delle attività di promozione e conoscenza delle realtà imprenditoriali che nel tempo hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità.

Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali ed immagini forniti dai richiedenti è indispensabile per l'inserimento dell'impresa nel Registro delle imprese storiche; la base giuridica per l'acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è l'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione

I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalle Camere di Commercio e da Unioncamere, anche da Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del Regolamento.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza. I dati delle imprese iscritte al Registro saranno pubblicati sul sito istituzionale di Unioncamere www.unioncamere.gov.it e potranno essere utilizzati da Unioncamere e dalle Camere di commercio per le loro iniziative istituzionali.

Periodo di conservazione

I dati acquisiti ai fini dell'iscrizione al Registro saranno conservati per 10 anni dalla domanda di iscrizione per le imprese non ammesse e dalla cancellazione dal registro per le imprese iscritte.

Diritti degli interessati

Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:

- revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla revoca);
- richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento.

Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti indifferentemente presso ciascuno dei contitolari di cui, di seguito, si riportano i dati di contatto. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l'esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati come specificato nel suo sito istituzionale.

Contitolari del trattamento

Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma
Tel.: 06.47041 - PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati di Unioncamere:

e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it

pec: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it

Camera di commercio di __[denominazione]_____[indirizzo]_____

Tel. _____ pec _____

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati della Camera di Commercio
[denominazione]

Nome Cognome

Indirizzo [indirizzo]

Tel. [telefono]

e-mail: rpd.privacy@XXXXX.camcom.it

**ACCORDO DI CONTITOLARITA', TRA L'UNIONCAMERE E LE CAMERE DI COMMERCIO, AI
SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016, IN RELAZIONE ALLA GESTIONE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE**

Tra la **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____**. (di seguito "Camera di commercio di _____"), con sede legale in _____ (indirizzo, pec. etc.)
in persona del _____ qualifica _____, _____ nome _____, che agisce in qualità di
soggetto delegato dal Titolare del trattamento

e

l'Unione Italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (di seguito "Unioncamere") in persona del Segretario Generale, Giuseppe Tripoli, che agisce in qualità di
soggetto delegato dal Titolare del trattamento

PREMESSO CHE:

- la Camera di commercio di _____ è un ente pubblico che svolge i compiti e le funzioni previste dalla legge. In particolare, l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, prevede specifiche competenze in materia di pubblicità legale mediante la tenuta del Registro delle imprese e alla lett. d-bis) la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso attività promozionali svolte sui territori;
- l'Unioncamere è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico che ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche;
- nel mese di giugno 2011, in occasione delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, l'Unioncamere, in collaborazione con le Camere di commercio, ha istituito il Registro Nazionale delle Imprese Storiche (di seguito "Registro" o "RIS") con lo scopo di mappare, valorizzare e premiare la longevità di quelle realtà imprenditoriali che hanno saputo tramandare il proprio patrimonio di competenze per generazioni, con almeno 100 anni di attività ininterrotta;
- l'art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito indicato come "GDPR") stabilisce che "Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati";

- nel prosieguo la Camera di commercio di _____ e l'Unioncamere potranno essere indicati anche, congiuntamente, come "Parti" o "Contitolari" e ciascuna, separatamente, come "Parte" o "Contitolare",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto e legittimazione giuridica.

L'oggetto del presente accordo è l'instaurazione di un rapporto di contitolarità tra le Parti per il trattamento dei dati acquisiti, gestiti e trattati ai fini della realizzazione e gestione del Registro delle Imprese Storiche, con particolare riferimento ai dati personali dei legali rappresentanti, dei referenti aziendali e dei titolari delle imprese richiedenti l'iscrizione.

L'accordo disciplina i rispettivi ruoli, compiti e responsabilità in merito al trattamento dei dati personali raccolti per l'iscrizione, la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione del Registro.

Le finalità del trattamento sono:

- a) Ricezione e valutazione delle istanze di iscrizione;
- b) Verifica dei requisiti storici e di continuità aziendale;
- c) Tenuta, aggiornamento e pubblicazione del Registro sul portale istituzionale dell'Unioncamere;
- d) Attività ed eventi per la premiazione delle imprese iscritte;
- e) Ulteriori attività di comunicazione e marketing territoriale.

La legittimità giuridica del trattamento deriva, oltre che dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e dal D.M. 7 marzo 2019, n. 277 (che ha ridefinito i servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della citata legge n. 580/1993), dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui all'art. 6, par. 1, lett. e), dal GDPR e dal consenso libero e informato dell'interessato di cui all'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR.

In particolare, rientrano tra i compiti pubblici le finalità indicate alle precedenti lett. da a) a c), mentre le restanti finalità sono soggette al consenso dell'interessato.

Art. 2. Dati trattati e ripartizione delle responsabilità

L'attività di cui trattasi comporterà il trattamento di dati relativi alle imprese che presentano istanza di iscrizione (facoltativa) al RIS, sia anagrafici che di storicità, anche attraverso l'acquisizione di documenti storici.

Le Parti avranno, rispettivamente, i seguenti compiti:

- la Camera di commercio ha il compito di promuovere l'evento a livello locale, pubblicando l'Avviso per la riapertura delle iscrizioni al RIS con i relativi allegati nel proprio/i sito/i istituzionale/i per l'anno 2026 e 2027 e per le eventuali successive edizioni del bando che saranno promosse da Unioncamere; di ricevere le domande di iscrizione al RIS; di procedere con le verifiche - anche a campione - sulla regolarità del pagamento del diritto annuale, segnalando a Unioncamere all'indirizzo registro.imprese@unioncamere.it le imprese non in regola per l'eventuale sospensione o revoca dell'iscrizione al Registro; di collaborare con Unioncamere per la prima istruttoria sulla base degli atti in proprio possesso. Successivamente la Camera di commercio, acquisiti da Unioncamere gli esiti definitivi dell'istruttoria e la conferma o meno dell'iscrizione al RIS, ne dà comunicazione formale all'impresa interessata.

- L'Unioncamere ha, invece, il compito di promuovere l'iniziativa a livello nazionale, coordinando l'attività delle Camere di commercio e pubblicizzando l'evento attraverso il proprio sito web istituzionale; di ricevere le domande di iscrizione nel portale del Registro imprese storiche; di effettuare l'istruttoria e determinare l'iscrizione al RIS dandone riscontro alle imprese; di comunicare alle Camere di commercio gli esiti dell'istruttoria svolta e gli elenchi delle imprese iscritte, sospese o non ammesse. L'Unioncamere, inoltre, tiene e aggiorna il RIS sul proprio sito web istituzionale www.unioncamere.gov.it.

La "contitolarità" è riferita alla acquisizione congiunta e/o disgiunta e/o al conseguente trattamento dei dati acquisiti dalle Parti per le finalità sopra riportate, intendendosi per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'archiviazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati acquisiti ed, in definitiva, tutti i processi di gestione dei dati cui il presente accordo è riferito.

Le Parti, con il presente accordo, stante le medesime finalità e modalità del trattamento definite in sede progettuale, intendono trattare i dati acquisiti e gestiti in regime di contitolarità, come di seguito indicato:

CAMERA DI COMMERCIO

Pubblicazione del bando sul sito istituzionale

Raccolta delle domande tramite sportello fisico o telematico locale

Controllo dei dati anagrafici e della regolarità del versamento del diritto annuale

Controllo delle variazioni dell'impresa in corso di iscrizione e comunicazione all'Unioncamere per gli aggiornamenti

Comunicazione alle imprese dell'esito dell'istanza e consegna del logo di impresa storica

Attività ed eventi per la premiazione delle imprese iscritte

Ulteriori attività di comunicazione e marketing territoriale

UNIONCAMERE

Pubblicazione del bando sul sito istituzionale

Predisposizione del modello unico di informativa privacy ex artt. 13-14 GDPR

Controllo dei dati anagrafici, dei documenti storici e approvazione/rigetto della domanda

Iscrizione delle imprese ammesse nel Registro

Manutenzione, sicurezza informatica e hosting della piattaforma del Registro

Gestione del portale web pubblico per la consultazione del Registro

La suddetta tabella scompone le attività in sotto-attività, definendo di conseguenza i trattamenti dei dati personali svolti congiuntamente e/o disgiuntamente dai Contitolari, al fine di circoscrivere le responsabilità di ciascuna Parte a quanto effettivamente realizzato.

Ogni Parte/Contitolare risponde in solido nei confronti degli interessati per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascuna Parte per i trattamenti alla stessa direttamente imputabili in base al presente accordo.

Rimane fermo che le Parti sono vincolate all'utilizzo dei dati secondo le finalità definite in ambito progettuale e qui richiamate nonché esposte nelle informative rilasciate agli interessati, che dovranno comunque prevedere il contenuto essenziale del presente accordo.

Art. 3. Obblighi ed attività derivanti dalla contitolarità

I Contitolari assumono, vicendevolmente, le seguenti responsabilità:

- trattare i dati personali raccolti con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo i Principi previsti dagli artt. 5-9, del GDPR. Alcuni dati personali dei partecipanti all'iniziativa (quali: nome e cognome, foto, interviste) potranno essere resi pubblici – dietro specifico consenso - mediante la pubblicazione on-line del Registro nel sito istituzionale www.unioncamere.gov.it ovvero nell'ambito di apposite iniziative di comunicazione istituzionale e di diffusione del progetto da parte delle Camere di commercio;
- utilizzare per un periodo massimo di dieci anni la documentazione a supporto dell'istanza di iscrizione al RIS. Tale termine decorre dall'istanza per le imprese non ammesse all'iscrizione ovvero dalla cancellazione dal RIS per le imprese iscritte. Detta documentazione – esclusa ogni finalità di lucro – potrà essere utilizzata per la produzione di materiale informativo, editoriale e per la promozione di iniziative istituzionali proprie o di istituzioni terze, e in generale per i propri scopi istituzionali, compresa la pubblicazione degli stessi nei vari canali di comunicazione – anche on-line – degli stessi soggetti.
- I contitolari prendono atto, e si assumono le conseguenti responsabilità, che indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato – ai sensi dell'art. 26, par.3 del GDPR -, può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento.
- Gli interessati, qualora ritengano che le richieste relative all'esercizio dei loro diritti non sia soddisfatto ai sensi dell'articolo 12 del GDPR, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali come specificato nel suo sito istituzionale.
- Gli interessati, dietro richiesta, hanno diritto di ricevere il contenuto essenziale del presente accordo a norma dell'art. 26, par. 2, del GDPR.

Art. 4. - Sicurezza del trattamento e data breach

Ciascuna Parte:

a) è tenuta a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche, organizzative e gestionali adeguate a proteggere i dati personali trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità. I Contitolari verificano regolarmente il rispetto di tali misure e collaborano, ove necessario, al miglioramento di tali misure;

b) adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative adeguate al tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali che ricadono sotto la loro esclusiva responsabilità, in caso di incidente fisico o tecnico.

Le Parti convengono che ciascuna, per i dati nella propria diretta disponibilità, è responsabile dell'adozione di misure di sicurezza adeguate ex art. 32 del GDPR.

In ogni caso le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale non generalmente di dominio pubblico, e si impegnano a utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi e le finalità di trattamento previste dal presente accordo.

Ciascuna Parte si impegna ad informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 48 ore decorrenti dalla scoperta dell'evento, l'altra Parte in caso di violazione dei dati personali trattati in base al presente accordo e agli altri accordi (se vigenti) sottoscritti fra le Parti.

Con riferimento alle attività di trattamento oggetto del presente accordo, gli eventuali adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR saranno svolti da una delle Parti a seguito di tempestiva idonea valutazione concordata e condivisa da entrambi i Contitolari da effettuare caso per caso.

Art. 5. - Obblighi ed attività relative all'informativa da rendere agli interessati

I Contitolari assumono le seguenti responsabilità per quanto riguarda il rilascio dell'informativa. L'informativa per gli interessati viene previamente condivisa nei suoi contenuti dalle Parti e deve, fra l'altro, riportare in modo chiaro e comprensibile:

- la contitolarità del trattamento dei dati;
- che il contenuto essenziale del presente accordo, qualora richiesto, sarà messo a disposizione degli interessati;
- l'indicazione dei punti di contatto (ovvero dell'unico punto di contatto) ai quali gli interessati possono inoltrare le richieste ed esercitare i propri diritti.

Resta fermo che ciascuna Parte è direttamente responsabile e vincolata all'utilizzo dei dati secondo le finalità congiuntamente definite e concordate e riportate nelle informative rilasciate agli interessati.

L'Unioncamere predispone il modello unico di informativa privacy ex artt. 13-14 GDPR da veicolare attraverso il portale istituzionale del RIS.

Art. 6 – Nomina di Responsabili esterni del trattamento

Le parti possono designare Responsabili del trattamento per le finalità di gestione del progetto e si impegnano a comunicare all'Unioncamere le nomine di Società del Sistema camerale e/o di altre Società, quali Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per i trattamenti che rientrano nel proprio ambito di attività.

Art. 7. - Assenza (o presenza) di un processo decisionale automatizzato

I Contitolari si impegnano a non adottare alcun processo automatizzato dei dati personali degli interessati, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.

Art. 8 - Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all'Unione europea o a organizzazioni internazionali

I Contitolari prendono atto che i dati personali possono essere trasferiti solo in paesi terzi o organizzazioni internazionali localizzati nel territorio dell'Unione europea e/o in paesi extra UE per i quali esistano modalità di trasferimento ai sensi del Capo V del GDPR (art. 45 ss.).

Per quanto riguarda l'eventuale trasferimento negli Stati Uniti questo è attualmente disciplinato dalla decisione di adeguatezza della Commissione europea relativa al "Data Privacy Framework" (DPF) ed alle imprese statunitensi che ad esso aderiscono.

Art. 9 – Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e termina la sua efficacia il 31 dicembre 2028.

Due mesi prima della sua scadenza, le Parti possono convenire di prorogarne, alla scadenza, la validità per un ulteriore anno.

Art. 10. - Trattamento dei dati al termine dell'accordo di contitolarità

Alla cessazione del presente accordo, secondo quanto definito al precedente art. 9, indipendentemente dalla causa, ciascuna Parte potrà continuare a trattare i dati personali oggetto del presente accordo in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e nei limiti di quanto eventualmente già indicato agli interessati mediante adeguate informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora non sia stata previamente indicata tale possibilità ed i suoi limiti, la Parte, prima di avviare il trattamento come Titolare autonomo, provvederà a rilasciare la relativa informativa agli interessati.

Le Parti provvederanno, al termine delle operazioni di trattamento- tranne il caso in cui scelgano di proseguire il trattamento per ulteriori autonome diverse finalità previa specifica informativa agli interessati- alla integrale cancellazione ovvero alla anonimizzazione dei dati personali (per es., per finalità di studio o statistiche), fatti salvi i casi in cui la conservazione degli stessi sia richiesta da norme di legge.

Art. 11. – Punto/i di contatto per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati

Per la gestione dei reclami e delle richieste di esercizio dei diritti presentate dagli interessati, i Contitolari concordano di non designare un punto unico di contatto per gli interessati. Pertanto, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, gli interessati possono far valere i loro diritti, di cui agli artt. 15-22 del GDPR, indistintamente nei confronti di ciascuna delle parti.

Il/I punto/i di contatto, per gli interessati, è/sono quello/i indicato/i, da ciascuna Parte, nell'informativa fornita all'interessato.

Ciascun Contitolare agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato collaborando reciprocamente senza ingiustificato ritardo per fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

A seguito della richiesta dell'interessato di voler esercitare un proprio diritto, il destinatario della comunicazione provvederà ad informare, senza ritardo, l'altro Contitolare anche ai fini dell'eventuale assolvimento di quanto richiesto dall'interessato.

In caso di ricezione di una richiesta di esercizio di un proprio diritto, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta le modalità di gestione della richiesta ed il riscontro all'interessato che, salvo diverso accordo delle Parti, verrà inviato dalla Parte destinataria della richiesta. Resta inteso che entrambe le Parti si impegnano a concludere le operazioni di gestione dei diritti dell'interessato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di esercizio.

Art. 12. - Disposizioni finali

Le Parti stabiliscono di mettere a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, l'intero accordo che può anche essere pubblicato su una pagina di uno o tutti i siti web istituzionali delle Parti stesse.

Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere concordate e apportate per iscritto tra le Parti.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo, non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente accordo, le Parti rinviano alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto tra le Parti.

Luogo _____, *data* _____

<i>Per Unioncamere</i> <i>Giuseppe Tripoli</i>	<i>Per la Camera di commercio di</i>
<i>Luogo e data</i>	<i>Luogo e data</i>
<i>Firma del Titolare del trattamento</i>	<i>Firma del Titolare del trattamento</i>